

Il “popolo” e le pratiche della vendetta a Parma

di Gabriele Guarisco

Il 17 maggio 1287 un nobile parmigiano, Pinotto Della Gente, veniva ucciso dai nipoti, figli di suo fratello Lombardino. L'omicidio, come ricorda nella sua *Cronica* Salimbene de Adam, avvenne in un ambiente familiare deteriorato dalle intemperanze e dalle insolenze che l'ucciso, bandito dal comune e invisato ai Parmensi, aveva inferto anche ai parenti più prossimi; tuttavia il cronista, avvertendo che la condotta di Pinotto aveva esasperato i suoi familiari, ricorda che essi lo avrebbero ancora vendicato, se qualche estraneo lo avesse ucciso prima di loro, e ciò «propter honorem domus sue et propter consuetudinem et vanam gloriam mundi»¹. Questo giudizio di vanità riflette l'attitudine del frate, ormai anziano, verso le pratiche volte a perpetuare una potenza mondana che egli vede come fatalmente destinata a svanire: «Que est enim vita vestra? Vapor est ad modicum parens, et deinceps exterminabitur», è il monito che Salimbene trae dalla lettera dell'apostolo Giacomo per applicarlo alle vicende dei casati parmensi²; tuttavia l'impressione è che il cronista francescano cada qui nel moralismo: le sue considerazioni sull'omicidio di Pinotto Della Gente pongono, al contrario, bene in luce la persistenza del sistema valoriale dell'onore e la vigenza delle pratiche vendicatorie nel confronto sociale e politico all'interno del mondo comunale: ciò, nel contesto parmense del tardo Duecento e del primo Trecento, valeva solo per schiatte nobiliari come i Della Gente?

In queste pagine lo scopo è analizzare le modalità di gestione della conflittualità, in particolare nelle forme della vendetta, in un regime comunale egemonizzato dalle organizzazioni di “popolo” quale fu quello parmense dopo il 1266 per oltre un cinquantennio³. Alla base dell'esame saranno le testimonianze della cronachistica parmigiana e le norme statutarie del comune⁴.

¹ Salimbene De Adam, *Cronica*, a cura di G. Scalia, Bari 1966, II, p. 930; in precedenza (ivi, p. 884) Salimbene aveva scritto di Pinotto: «factus est exosus non solum Parmensibus, verum etiam consanguineis suis».

² Ivi, I, p. 79: la citazione è tratta dalla Lettera di Giacomo, 4, 14. Cfr. G. Cracco, *Fra Salimbene e la domus-religio. Salvare l'Europa cristiana nella cultura del tardo Duecento*, in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 38 (2002), pp. 203-233.

³ Per un'indagine complessiva, estesa anche alla prima metà del Duecento, rinvio a G. Guarisco, *Il conflitto attraverso le norme. Gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo*, Bologna 2005.

⁴ Oltre alla *Cronica* di Salimbene è stato preso in considerazione il *Chronicon Parmense ab anno 1038 usque ad annum 1479*, a cura di G. Bonazzi, Città di Castello 1902 (RIS² IX, IX). Le raccolte statutarie del comune di Parma sono disponibili nell'edizione ottocentesca a cura di A.

Nella valutazione l'attenzione ricadrà su alcuni elementi in particolare, in primo luogo l'intersezione tra pratiche propriamente giuridiche di conduzione dei conflitti e pratiche della faida, rilevabile innanzitutto dalle ambiguità e dalle commistioni tra lessico del diritto e lessico della vendetta che si percepiscono nei testi presi in considerazione; si osserverà la rilevanza delle solidarietà di gruppo che sostenevano ed orientavano la logica e lo sviluppo dei conflitti; inoltre si considereranno i mutamenti normativi, in un gioco nel quale il riconoscimento del sistema vendicatore come metodo di relazione sociale s'incontrava spesso e raramente si urtava con gli scopi e le convinzioni dei protagonisti delle vicende che saranno presentate⁵.

1. La vendetta dei notai

Il primo evento su cui concentrare l'attenzione è la reazione provocata dalla morte di un notaio parmigiano, Giacomo Canonica, ucciso nel 1294 ad Olmo, *terra* del contado situata nella bassa pianura. I fatti sono riportati nel *Chronicon Parmense*, testo di norma abbastanza conciso nella descrizione degli eventi anteriori al 1280: da quella data il tono narrativo si arricchisce della vivacità della testimonianza oculare, del ricordo diretto. L'autore, ignoto, fu sicuramente un notaio: l'ampio spazio dedicato alla memoria dei fatti di Olmo e l'accuratezza della descrizione si giustificano probabilmente per la rilevanza del ruolo che in questa vicenda ebbe il *collegium notariorum*⁶.

Ronchini: *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV*, Parmae 1856 (citati di seguito come *Statuti 1255*); *Statuta communis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIV*, Parmae 1857 (*Statuti 1266*); *Statuta communis Parmae ab anno MCCCXVI ad MCCCXXV*, Parmae 1858 (*Statuti 1316*).

⁵ Su questi temi v. *L'infrajudiciaire du moyen âge à l'époque contemporaine*, Actes du colloque (Dijon, 5-6 octobre 1995), sous la direction de B. Garnot, Dijon 1996, con contributi relativi a diverse aree europee; *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, Atti del Seminario di studi storici e giuridici (Modena, 14 gennaio 2000), a cura di M. Cavina, Milano 2001; A. Zorzi, «*Ius erat in armis*». *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629; Id., *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 135-170; M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «*Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero giuridico moderno*», 27 (1998), pp. 231-268; Id., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia: pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna (= Kriminalität und Justiz im Deutschland und Italien: Rechtspraktiken und gerichtliche Diskurse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit)*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna-Berlin 2001, pp. 345-364. V. anche M. Bellabarba, *La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna*, Bologna 1996; C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997; O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990. Un inquadramento generale è in R. Verdier, *Le système vendicatoire*, in *La vengeance. Études d'ethnologie, d'histoire et de philosophie*, textes réunis et présentés par R. Verdier, Paris 1980, I, pp. 13-42.

⁶ Sul *Chronicon Parmense* e sul suo autore vedi *Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola (secoli IX-XV)*, a cura di B. Andreolli e altri, Roma 1991, pp. 254-258.

Nel mese di marzo Giacomo Canonica, *civis* della vicinia di San Giovanni, fu ucciso ad Olmo da alcuni uomini del posto suoi amici, i quali poi occultarono il cadavere della vittima in un campo. Il misfatto venne scoperto solo quattro settimane più tardi e scatenò la reazione del collegio dei notai di Parma: per appurare quanto era accaduto furono inviati ad Olmo cento membri del collegio, guidati dall'anziano; essi rinvennero il corpo del Canonica ed identificarono due presunti responsabili dell'omicidio, che furono consegnati alle autorità del comune. In realtà la situazione si configurava in modo tale da suggerire ai notai una qualche prudenza, poiché nel misfatto erano coinvolte altre persone e l'individuazione delle colpe comportò delle difficoltà: se, infatti, uno degli uomini catturati fu condannato all'impiccagione, dagli interrogatori, condotti *per tormenta*, non emersero elementi di colpa sufficienti per infliggere la pena capitale anche al suo compagno, nei confronti del quale fu decretata la detenzione perpetua. Il tribunale podestarile emise, però, il bando per un certo numero di persone implicate nell'assassinio del Canonica e i notai del collegio portarono a termine la loro *vindicta*: dopo aver provveduto alle esequie di Giacomo Canonica e alla sua sepoltura nel monastero urbano di San Giovanni, tornati nuovamente ad Olmo, essi devastarono case e proprietà dei banditi, recidendo alberi e vitigni. Per tutta la durata della spedizione le porte del palazzo vecchio del comune rimasero sprangate e solo al termine della vendetta furono riaperte⁷.

Il racconto dei fatti seguiti all'assassinio di Olmo è ricco di particolari; nelle righe del testo sono presenti due distinti codici lessicali: il primo si rifà al campo processuale e dell'azione penale. I due uomini catturati sono definiti *malefactores*; una volta individuati sono consegnati *in forciam communis* e subiscono un processo nel quale viene loro intimato di *manifestare* le loro azioni e l'identità dei corresponsabili nella morte di Giacomo Canonica. Uno dei due prigionieri, per il quale la colpevolezza è pienamente provata, viene giustiziato; il suo compagno, che non confessa benché sottoposto a tortura giudiziaria, è condannato al carcere; altri personaggi, riconosciuti come implicati nell'assassinio sono colpiti dal bando. Questa serie di termini rinvia evidentemente a passaggi del conflitto che si svolgono davanti alla giustizia comunale, più specificamente nel tribunale del podestà, sebbene non si faccia menzione esplicita del magistrato. Nel racconto del cronista, però, compare anche un altro codice che rimanda al dominio della vendetta: Giacomo Canonica è sepolto *honorifice* nella chiesa del monastero di San Giovanni, la risposta all'omicidio si concreta nell'assalto contro i beni degli assassini, mentre il significato della reazione, che l'autore del *Chronicon* definisce esplicitamente *vindicta*, viene manifestato attraverso il gesto simbolico della chiusura delle porte del palazzo vecchio del comune, rimaste sbarrate fino al ritorno dei notai dalla spedizione ad Olmo.

L'accurata descrizione dei modi coi quali si compì la rivalsa potrebbe lasciar sospettare nel cronista la preoccupazione di mostrare la correttezza

⁷ V. il testo in appendice, 1.

dell'agire dei notai tanto sul piano delle procedure giuridiche quanto sul piano della vendetta, cui ci si richiama dichiarando senza reticenze la particolare natura della reazione violenta adottata, con le sue specifiche simbologie. Si può immaginare che proprio l'etica professionale notarile (comune a coloro che agirono nel 1294 e all'autore del *Chronicon*) possa aver giustificato una considerazione scrupolosa degli aspetti formali dell'azione; più in profondità, comunque, la presenza di un duplice livello linguistico, processuale e vendicativo, esprime perfettamente la natura delle pratiche di gestione della conflittualità privata maturate nell'ordinamento comunale nel corso del Duecento e connotate da una strutturale intersezione tra modalità processuali e non processuali di confronto⁸. La condotta del collegio dei notai nel 1294 corrisponde con precisione a quanto gli statuti del comune disponevano da tempo in merito alla realizzazione di una vendetta. Una norma conservata nella raccolta statutaria del 1255, però risalente a prima del 1238, consentiva di effettuare una ritorsione violenta contro coloro che, pur non essendo esecutori materiali dell'offesa da sanare, vi fossero coinvolti secondo i canoni della solidarietà vendicativa; l'avversario doveva essere previamente denunciato al comune: se non si fosse presentato in giudizio, mostrando così di preferire il confronto extra-processuale, diveniva possibile colpirlo⁹. Considerata l'incidenza quantitativa della contumacia sulla giustizia comunale, l'evenienza del processo poteva essere piuttosto remota. In relazione ai fatti di Olmo il tempo trascorso prima del rinvenimento del cadavere di Giacomo Canonica e la difficoltà di stabilire le responsabilità personali dei singoli personaggi, circostanza che giustificò l'uso della tortura contro uno dei *malefactores*, non impedirono ai notai d'individuare una responsabilità collettiva rispetto all'assassinio di Giacomo Canonica in quella *amicitia* che legava il notaio a uomini della *terra*. Contro costoro il *collegium notariorum* diresse la propria reazione vendicativa, attuandola nelle forme stabilite dallo statuto.

Per quanto riguarda l'intervento dell'autorità pubblica nello sviluppo delle vendette è da sottolineare che nel corso della prima metà del XIII secolo la normativa del comune parmense tese progressivamente non a reprimere il fenomeno vendicativo, bensì a delinearne percorsi che ne favorissero lo sviluppo in modi più controllati e con esiti meno incerti. L'attitudine adottata negli statuti verso il

⁸ Cfr. M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del Comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991, p. IX: «Le forme di giustizia o di composizione presenti nella città duecentesca sono molteplici: vendetta privata, pace, rappresaglia, processo, arbitrato [...]. Da un esame ravvicinato non emerge una netta contrapposizione tra sistemi privati e sistemi pubblici, né tra sistemi primitivi e soluzioni più moderne; si nota al contrario una continua compenetrazione di mezzi e di tecniche tra un procedimento e l'altro».

⁹ «Capitulum quod si aliqua persona fecerit vindictam de cetero de maleficio facto vel quod in antea fiet in persona alicujus, ita quod vitam vel membrum auferret vel magagnerit super aliam personam nisi super illam quae maleficio fecerit vel quae cum ea appensate fuerit ad maleficio faciendum, nisi primo inculpasset eum ante Rectorem civitatis et ipse noluerit se defendere secundum Statutum civitatis, in banno perpetuale eum ponam et totum suum podere devastabo bona fide sine fraude, et eum toto tempore mei regiminis in banno tenebo. Et hoc idem faciam jurare Rectorem qui post me intraverit in officio civitatis», *Statuti 1255 cit.*, p. 281.

fenomeno della vendetta fu regolatrice: riconosciuto il valore dei rapporti di *amicitia/inimicitia*, si mirò a scongiurare che le espressioni violente di tali relazioni sociali potessero espandersi indiscriminatamente. La reazione vendicativa era cioè considerata lecita: un elemento caratteristico delle norme riguardanti la gestione dei conflitti tra privati fu l'intento di definire termini e protagonisti delle contese in modi sempre più ufficiali¹⁰. Così era per la *diffidancia*, dichiarazione di sfida redatta in forma notarile alla presenza di cinque testimoni sulla pubblica via, quindi trasmessa anche al podestà; essa istituiva uno stato di *guerra* tra due privati che in conseguenza di ciò potevano *se cum armis publice guardare*. Queste formalità avevano alcune conseguenze non irrilevanti: la contesa era circoscritta a due persone precise (lo sfidante e l'avversario che lo aveva in precedenza offeso); l'obbligo d'indicare esattamente l'ingiuria che motivava la *diffidancia* poneva le premesse per una più semplice composizione tra gli avversari, magari già nel mese che doveva intercorrere tra la comunicazione inviata al podestà e l'inizio effettivo della situazione d'ostilità. La notifica, inoltre, costituiva il presupposto per un coinvolgimento delle istanze comunali di risoluzione delle dispute: se i contendenti non vi avessero fatto ricorso prima di passare alle armi, ciò si sarebbe verificato di necessità una volta compiuta la vendetta. Avvenuto lo scontro, infatti, il podestà avrebbe dovuto accertare che le violenze fossero state effettivamente commesse in conseguenza della *diffidancia* e poi operare affinché gli avversari raggiungessero un accordo di pace la cui conclusione doveva tenersi durante una riunione della *concio* cittadina¹¹.

L'intersezione tra corso del rituale vendicativo e procedimento giuridico-processuale conseguiva risultati anche quando lo scontro non aveva l'aspetto di contesa tra due singoli soltanto, bensì vedeva opporsi dei gruppi strutturati. I notai consegnarono al podestà due degli assassini di Giacomo Canonica e denunciarono altri membri dell'*amicitia* di Olmo nei cui confronti fu decretato il bando: poi, autonomamente, il *collegium notariorum* realizzò la sua ritorsione. La maggiore conseguenza del passaggio processuale richiesto dalle norme statutarie era, così come avveniva nell'ipotesi della *diffidancia*, una precisa individuazione dei personaggi coinvolti nella disputa, i cui nomi dovevano essere portati a conoscenza del podestà, nonché una chiara definizione dell'oggetto della contesa, poiché l'accusa doveva essere esplicitata. L'azione delle istanze pubbliche, dando certezza formale a pratiche codificate dalla consuetudine e largamente autonome, mirava a conseguire l'evidenza dei margini dello scontro: la risoluzione del conflitto rimaneva affidata agli avversari¹².

L'intimazione statutaria della previa denuncia degli avversari al tribunale podestarile venne a configurarsi come un passaggio del normale rituale vendicativo. Che la reazione del collegio dei notai alla morte di Giacomo

¹⁰ V. Guarisco, *Il conflitto* cit., pp. 131-148.

¹¹ V. *Statuti 1255* cit., pp. 274-275.

¹² La volontà dei contendenti, del resto, era preponderante anche rispetto allo sviluppo e all'esito dei processi: v. M. Vallerani, *Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali*, in *Riti e rituali nelle società medievali*, a cura di J. Chiffolleau, L. Martines e A. Paravicini Bagliani, Spoleto 1994, pp. 115-140.

Canonica sia stata certamente una vendetta appare da più aspetti. Il podestà del comune non intervenne nel guasto. Nel resoconto dell'autore del *Chronicon Parmense* l'azione punitiva è opera esclusiva dei cento notai del collegio guidati dal loro anziano: è una circostanza che distingue gli eventi di Olmo dai numerosi altri guasti menzionati dalla nostra fonte¹³. Nel primo semestre del 1294 il podestà in carica (era il celebre "barone" fiorentino Corso Donati) condusse operazioni di questo tipo in due occasioni almeno; egli, però, non fu ad Olmo¹⁴. In due soli altri passi del *Chronicon Parmense* la distruzione dei beni di un omicida non vede la partecipazione del podestà; in una di queste circostanze – e il particolare attira la nostra attenzione – vittima dei malfattori era stato un altro notaio, Gerardo Grosso: allora fu il "popolo" parmense a reagire¹⁵. Non così nel 1294, quando l'impresa fu condotta dall'anziano del collegio dei notai, il principale ufficiale della corporazione, indicato dal 1302 col titolo di preconsole¹⁶.

Altro fattore che nel *Chronicon* qualifica la narrazione dei fatti di Olmo è il ricordo degli atti simbolici compiuti dal *collegium notariorum*. Le modalità di celebrazione delle esequie di Giacomo Canonica sono descritte chiaramente come dettate da un'esigenza riparatrice: si trattava di una questione d'onore; l'aggressione portata contro un membro del collegio costituiva un'offesa per l'intera organizzazione. La menzione delle porte del palazzo vecchio del comune sprangate «donec dicta vindicta per omnia facta fuit» è specialmente pregnante: attraverso un segno era indicato lo stato di *guerra* nel quale versava il collegio dei notai in quei frangenti. La serrata del palazzo comunale ebbe il carattere di una voluta ostentazione di sdegno. Il collegio dei notai di Parma aveva eretto un proprio palazzo pochi anni prima, nel 1287¹⁷: collocato in pros-

¹³ «Se piacesse narrar altre consimili vendette prese contro i malfattori, il corso degli anni successivi ne somministrerebbe lunga serie»: così l'Affò, il più illustre storico parmense settecentesco, commentando i guasti operati dai podestà nel 1278 e nel 1279, in I. Affò, *Storia della città di Parma*, Parma 1956-1957 (ed. or. Parma 1792-1795), IV, p. 39.

¹⁴ «Item eo anno [1294] de mense aprilis dictus dominus potestas [Corso Donati], armata manu, com mille peditibus de populo, et aliis deputatis cucurrit Medexanum ad domum Manfredoti filij domini Bertholini de Cornaçano, et ad domum Ugholini filij condam Uberti de Cornaçano, qui Ugholinus de Bocho dicebatur, et ipsas domos et bona eorum guastaverunt, occasione insultus facti per eos in dominum Ubertum filium condam domini Lanfranchi de Cornaçano. [...] Item eo anno dictus dominus potestas com mille de populo et aliis ad talia deputatis, armata manu, cucurrit more solito, ad domos Ylarioli, Pinacij et Burincati de la Senaça, fratrum et filiorum condam domini Johannis de la Senacia, tam in civitate quam ad villas eorum, et ipsas domos et alia sua bona devastaverunt; et hoc quia dictus Borencatus interfecerat dominum Bernardum Malabranham», in *Chronicon Parmense* cit., pp. 66-67. Su Corso Donati e i temi della vendetta v. A. Zorzi, *La faida Cerchi-Donati*, in Id., *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze 1995, pp. 61-86.

¹⁵ V. *Chronicon Parmense* cit., p. 27.

¹⁶ Ivi, p. 82: «Item eodem tempore [1302] collegium notariorum civitatis Parme transmutavit nomen ançiani sui trium mensium, et vocaverunt eum in preconsulem dicte artis et collegij». Il titolo di preconsole, per designare la maggiore carica della corporazione notarile, fu assunto ad imitazione dell'illustre esempio bolognese, come in seguito avvenne anche a Firenze: v. G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998, p. 307, n. 25.

¹⁷ *Chronicon Parmense* cit., p. 54: «Item eo anno [1287] factum fuit palatium notariorum per ipsos notarios Parme in vicinia sancti Vitalis».

simità della chiesa di San Vitale, in posizione comunque centralissima nella topografia urbana, esso era però alle spalle del palazzo del “capitano” che ne impediva la visione dalla *platea communis*¹⁸. In un certo senso sprangare le porte del palazzo comunale, piuttosto che quelle della sede propria della corporazione, serviva a mostrare in modo veramente *plateale* la risolutezza con la quale il collegio notarile intendeva rimediare all’offesa subita. La scelta, inoltre, non poteva generare equivoci poiché i notai di Parma trattavano il palazzo vecchio del comune, dove si trovavano i loro banchi e dove si svolgeva tanta parte della loro attività professionale, come un bene proprio, forse con un attaccamento ancora maggiore di quello riservato al *palatium notariorum*¹⁹. Del persistere di tale sentimento abbiamo evidenza da fatti avvenuti nel 1335, quando Alberto e Mastino della Scala, signori della città, nominarono capitano di guerra in Parma Frignano da Sesso. Egli, per provvedere all’alloggio dei soldati del suo seguito, requisì numerosi edifici nell’area attigua al palazzo del comune: oltre a numerose abitazioni private occupò anche le sedi delle corporazioni dei fabbri e dei beccai e del collegio dei notai²⁰. Ciò che stupisce, però, è che il collegio in questa occasione non abbia reagito come invece fece poco più tardi, allorché Frignano da Sesso installò i suoi uomini con le loro cavalcature anche sotto i portici del palazzo vecchio del comune: il fatto apparve estremamente grave «omnibus», scrive l’autore del *Chronicon*, ma furono i notai, «ex ipsorum parte», a inviare ambasciatori a Verona col fine di ottenere che il palazzo del comune non fosse loro sottratto («eis non acciperetur»)²¹. Il tentativo fallì, così che i notai, sloggiati dai portici, furono costretti a trasferirsi negli ambienti del piano superiore del palazzo dove si sistemarono alla meglio: il rammarico tuttavia era forte²². Anche per motivi come questi ai cittadini parmensi la serrata del palazzo comunale nella primavera del 1294 non poteva non apparire legata alla *vindicta* dei notai.

2. Vindicta e iustitia

La realizzazione di una vendetta per mano della corporazione dei notai può forse apparire dissonante rispetto a una tradizione storiografica che sottolinea il ruolo del notariato alla guida dei movimenti politici popolari, tanto

¹⁸ Cfr. *Parma, la città storica*, a cura di V. Banzola, Parma 1978, p. 116.

¹⁹ Per un esempio dell’energia con la quale i notai del collegio difendevano i propri interessi professionali attinenti al servizio negli *officia* comunali v. *Chronicon Parmense* cit., pp. 132-133.

²⁰ V. *ivi*, p. 250.

²¹ *Ivi*, pp. 250-251: «Eodem tempore [1335] Fragnanus de Sesso, frater predicti Gotifredi de Sesso potestatis Parme, fuit et erat pro dominis supradictis de la Scala capitaneus guerre et soldatorum omnium equitum et peditum stantium in civitate Parme et super custodiam civitatis, de cuius mandato et officio domus et palacium vetus communis desuptus acceptum fuit et domus communis et multorum civium Parme, tam in platea communis quam in confinibus platee, accepte fuerunt per ipsum Fragnanum pro habitationibus soldatorum et equorum eorum: de cuius palacij novitate valde apparuit omnibus grave. Et notarij civitatis Parme expensis eorum miserunt ex ipsorum parte ambaxiatores Veronam ad dominos de la Scala ut dictum palatium eis non acciperetur; quod nihil profuit cuicumque».

²² V. *ivi*, p. 251.

avversi alla violenza nobiliare e determinati a incanalare in strutture e pratiche politiche di natura eminentemente pubblica la dialettica interna alla società cittadina²³. Anche a Parma il collegio dei notai fu una componente attiva del reggimento di “popolo”, insieme al *collegium iudicum* e ai cosiddetti quattro mestieri (macellai, pellicciai, calzolari e fabbri); sul notariato locale nella seconda metà del XIII secolo e sulla sua fisionomia sociale mancano, tuttavia, ricerche specifiche che permetterebbero altresì di valutarne la permeabilità ai valori e alle pratiche del conflitto del ceto cavalleresco²⁴. Un'altra vicenda, comunque, mostra il collegio dei notai coinvolto nelle dinamiche vendicatorie, sebbene con modalità differenti rispetto ai fatti del 1294²⁵. Nel settembre 1316 un membro della casata dei Baratti Neri di Sorbolo, Matteo, fu catturato mentre era in procinto di unirsi ai ribelli del comune parmense che facevano base nel castello di Tolarolo, nel contado cremonese. Tempo addietro Matteo Baratti aveva ucciso un uomo della famiglia Frezzoli, notaio, ed era stato perciò bandito; avuta notizia della cattura di Matteo e della sua consegna al podestà, gli *amici* della sua vittima fecero riunire il collegio dei notai, cui il Frezzoli era appartenuto, per chiedere al podestà Nicolò Malaspina, detto Marchesotto, di *facere vindictam*. L'ufficiale, assecondando istanze degli ambienti magnatizi della città, ricusò, argomentando che non gli era possibile «de iure» punire il prigioniero. Il 10 ottobre, una domenica, il “popolo” promosse un tumulto invocando *justitia* e corse armato alla piazza del comune. Della situazione di confusione approfittarono gli *amici* del Frezzoli che, guidati da uno dei figli del notaio morto, assaltarono le carceri del comune e lì ammazzarono Matteo Baratti ed un suo servitore. Dopo che il “capitano del popolo”, Guiscardo di Soresina, ebbe ristabilito la calma in città, il podestà, barricatosi durante i tumulti nel palazzo del comune con la sua *familia*, protestò di voler abbandonare il reggimento «poi che in sua vergogna havevon fatto e revocata la sua sentenza»: il Malaspina, tuttavia, agiva da una posizione di forza. Dopo l'abbattimento del regime di Giberto da Correggio, avvenuto nel mese di luglio, il comune aveva trovato con estrema difficoltà un ufficiale disposto ad assumere la podesteria²⁶; la minaccia di dimissioni e l'appoggio dei magnati procurarono a Marchesotto un donativo di 200 fiorini *ultra salarium* e l'*arbitrium puniendi* nei confronti dei responsabili della sommossa e dell'assal-

²³ E. Artifoni, *I governi di “popolo” e le istituzioni comunali nella seconda metà del secolo XIII*, in «Reti Medievali Rivista», 4 (2003), 2, [11/09] <http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Artifoni.htm>.

²⁴ Cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004. Per alcune valutazioni sull'estrazione sociale dei giuristi e dei notai parmensi, relativamente al primo Duecento, v. Guarisco, *Il conflitto* cit., pp. 62-75. V. anche E. Barbieri, *I notai a Parma in età sveva*, in *Federico II e l'Emilia occidentale*, Catalogo della Mostra storico documentaria nell'ottavo centenario della nascita (Rocca di San Secondo, Sala delle gesta rossiane, 8 aprile-29 maggio 1995; Archivio di Stato di Parma, 3-30 giugno 1995), a cura di M. Dall'Acqua, Parma 1995, pp. 45-58.

²⁵ V. appendice, 2.

²⁶ V. *Chronicon Parmense* cit., p. 148.

to alla prigione. Il giorno seguente, infatti, uno dei Frezzoli e un popolare furono catturati ed impiccati; il figlio del notaio fu invece bandito con altri compagni²⁷.

Differenti dati caratterizzano il racconto di questo fatto. In primo luogo è importante considerare come lo svolgersi della vicenda sia stato condizionato dalle gravi contingenze politiche in cui si trovò Parma nel 1316. La congiura contro Giberto da Correggio aveva visto uniti grandi consorzierie nobiliari della città (*in primis* Rossi e Sanvitale) e il “popolo”²⁸. A causa della situazione d’insicurezza, dovuta alle minacce dei fuoriusciti, la ricostituzione dell’ordinamento comunale si era rivelata ardua: nella vacanza delle magistrature comunali il “popolo” si era fatto carico del potere e ben presto nello schieramento anticorreggesco erano sorte divergenze che vedevano la componente popolare opposta ai gruppi magnatizi. La cattura di Matteo Baratti fece scoppiare le tensioni esistenti; commentando la reazione del podestà alla sommossa e le condanne da lui eseguite contro i responsabili dei disordini, il cronista riconosce che nell’occasione il “popolo” subì le decisioni podestarili perché la situazione non precipitasse ed aggiunge che l’autorità popolare fu fiaccata proprio mentre iniziava a prendere vigore. Il contrasto si giocava sull’atteggiamento da assumere nei confronti dei ribelli di Tolarolo, ai quali Matteo Baratti stava per unirsi quando venne catturato. In effetti tra ottobre e novembre 1316 le divergenze tra i *populares* ed il podestà e le forze magnatizie che lo sostenevano ebbero modo di manifestarsi nuovamente, proprio in relazione a Tolarolo: il castello, dopo un accerchiamento durato un mese, venne preso dal Malaspina grazie ad un accordo con gli assediati. La conclusione dell’operazione fu contestata dal “popolo” ed il “capitano” Guiscardo da Soresina fu inviato a distruggere il fortilizio con gli armati della Società dei Duemila²⁹.

Nel contesto dei contrasti politici del 1316 la questione della *vindicta* reclamata dai Frezzoli appare come la causa accidentale dei moti di settembre, eppure la caratterizzazione politica di quei frangenti suggerisce una considerazione ulteriore. Il podestà aveva risposto alle richieste dei Frezzoli protestando che non gli era possibile *de iure* colpire Matteo Baratti. Tale dichiarazione solleva più di un sospetto e lo stesso autore del *Chronicon* non solo ricorda che il Malaspina stava agendo «ad instanciam de magnatis» ma evidenzia che per l’omicidio del Frezzoli Matteo Baratti era sottoposto al bando. Ancora,

²⁷ V. in *Statuti 1316* cit., pp. 217-218, il capitolo *De poena dampnificantis seu frangentis ostia et fenestras Communis temporis alicujus rumoris*.

²⁸ V. M. Melchiorri, *Vicende della signoria di Giberto da Correggio in Parma*, in «Archivio storico per le Province parmensi», n.s., 6 (1906), pp. 1-201: 120-124, e F. Manzotti, *Giberto da Correggio e la mancata Signoria sul medio corso del Po*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia patria per le antiche Province modenesi», s. VIII, 7 (1955), pp. 51-79.

²⁹ *Chronicon Parmense* cit., p. 149: «A’ 22 novembre, lunedì, convocato il concilio et saputosi che Tolarolo non era distrutto, Guiscardo capitano del popolo con quelli de la Società di 2000 de le porte di Parma cavalcârò al detto castello et in tutto lo spianaron fino a’ fondamenti et impiron le fosse». La Società dei Duemila era stata costituita nel mese di settembre: «et data ei fuit auctoritas quam habebat ab antiquo Societas cruxatorum», ivi, p. 148. Sulla Società dei Crociati v. *infra*.

mentre descrive l'impiccagione degli assalitori delle carceri del comune, il cronista commenta che tale pena fu decretata «*contra Deum et iustitiam*»: si tratta di un'annotazione che contrasta con l'atteggiamento positivo adottato nel valutare altri casi di repressione delle resistenze all'autorità punitiva podestare³⁰. Agli occhi dell'autore del *Chronicon* era stato Niccolò Malaspina ad operare scorrettamente, mentre la reazione dei Frezzoli appariva in qualche modo ben motivata. Essi speravano giustificatamente che Matteo Baratti, bandito, avrebbe finalmente scontato per mano del podestà le sue responsabilità nell'assassinio del loro congiunto. L'attivarsi dei Frezzoli e dei loro *amici*, il coinvolgimento del *collegium notariorum* nella richiesta di *vindicta* ci mostrano un gruppo sociale solidale, sebbene costituito su circoli di solidarietà differenti per natura (la famiglia, la clientela, il *milieu* professionale), pronto a tutelare i propri membri con le armi, quando non fosse stato possibile trovare soddisfazione alla contesa con gli strumenti della giustizia³¹.

In effetti, nella descrizione dei fatti relativi a Matteo Baratti e ai Frezzoli i termini *vindicta* e *iustitia* compaiono con un significato ambiguo, sospeso tra codice vendicatore e sistema penale. Nelle richieste dei Frezzoli al podestà *vindicta* era, in accezione ristretta, l'esecuzione della pena collegata al bando per omicidio decretato nei confronti di Matteo Baratti; in termini più ampi, si trattava di realizzare attraverso le istanze giudiziarie del comune la ritorsione conseguente all'assassinio di un congiunto. Il podestà rispose argomentando l'impossibilità di procedere giuridicamente alla punizione dell'assassino catturato, ma le sue spiegazioni apparvero pretestuose: considerazioni d'opportunità politica erano, invece, sopravvenute ad interferire con l'ordinario intersecarsi tra logiche dello scontro e pratiche giuridico-penali. La reazione dei Frezzoli a questo caso di giustizia denegata fu la riassunzione in proprio della conduzione del conflitto: la *iustitia*, che i popolari reclamavano nel moto di piazza, venne infine realizzata nelle forme tipiche della vendetta dai familiari dell'ucciso. Il podestà reagì allora rivendicando il valore superiore della propria autorità giurisdizionale, «poi che in sua vergogna havevon fatto e revocata la sua sentenza». Con questo ordine discorsivo il Malaspina cercava di sostenere l'inoppugnabilità di una decisione assunta sulla base d'interessi politici precisi, col fine di agevolare una possibile intesa coi fuoriusciti di Tolarolo.

³⁰ Nel 1243 la casa della famiglia Portonari, in città, era stata sottoposta al guasto dal podestà «quia dicti de Portonariis acceperant de domo sua de palacio communis de fortia communis et potestatis, qui inculpabuntur de morte Soçi Guidonis Amici», *ivi*, p. 12. Nel racconto di un altro episodio emerge una valutazione palesemente favorevole all'azione del podestà, sebbene le ragioni dell'ufficiale non fossero risultate nell'occasione eccessivamente limpide: «Item eo anno [1273], cum dominus potestas [Simone Donati da Firenze] tormentaret Ubertinum de Pisse, contra quem inquirebat de certis equis qui furati fuerant in hospicio suo et quos invenerat in ripa Taronis, quidam populares socij dicti Ubertini ad rumorem proiecerunt lapides ad domum potestatis; et bene fuerunt baniti et condepnati, et nichilominus dictus Ubertinus fuit tormentatus. Et dicebatur quod dictus potestas illud fecit pocius habendi ad suam voluntatem unam ex filiabus dicti Ubertini, que pulcissime erant, quam alia causa racionabili», *ivi*, p. 30.

³¹ V. la rappresentazione, e l'eterogeneità, del "consiglio degli amici" nel *Liber consolationis et consilii* di Albertano da Brescia, in Zorzi, *La cultura della vendetta* cit., p. 146 e segg.

3. Norme antimagnatizie e diritto alla vendetta

La discriminante politica deve essere tenuta in conto nel considerare l'emersione, a partire dalla seconda metà del XIII secolo, di discorsi tesi a rimarcare l'illiceità delle pratiche privatistiche di gestione dei conflitti nel contesto comunale, con particolare riferimento all'atteggiamento del “popolo” giunto alla guida delle istituzioni politiche cittadine. È stato rimarcato da Enrico Artifoni l'impegno delle organizzazioni popolari volto all'istituzionalizzazione della vita sociale cittadina, attraverso il proliferare degli organismi consiliari e degli *officia* comunali³². Mario Sbriccoli, dal canto suo, ha indicato nell'avvio del processo di “pubblicizzazione del penale” un tratto distintivo della storia della giustizia nel secondo Duecento³³.

Si analizzerà ora il caso parmense. Il “popolo” a Parma emerse come forza rilevante sulla scena politica comunale nel 1253, grazie all'impulso di Giberto Della Gente, primo signore della città, e dopo un processo durato almeno un decennio e rallentato dalle conseguenze della lotta contro Federico II, che in Parma comportò un radicale sconvolgimento del panorama politico locale con la formazione di un'agguerrita *pars ecclesie* nobiliare³⁴. Dalla seconda metà degli anni sessanta il comune fu sottoposto all'egemonia popolare della *Societas cruxatorum*: il nuovo corso politico provocò una rinnovata produzione statutaria. L'origine della Società è legata alla figura di Giovanni Barisello, un sarto abitante nel borgo suburbano di Capoponte: durante alcune sommosse urbane, portando tra le mani una croce e un vangelo e guidando un seguito di uomini armati, egli aveva obbligato gli aderenti al partito imperiale, o anche solo i sospetti di ghibellinismo e di simpatia per Oberto Pelavicino, a giurare fedeltà alla *pars ecclesie*³⁵. Salimbene afferma che per i meriti acquisiti con la sua azione Giovanni Barisello fu ricompensato dal comune parmense con numerosi benefici: tra questi il privilegio di essere membro permanente del consiglio del comune «sine electione» e la possibilità di riunire e condurre una *societas*³⁶. Essa, secondo il cronista, «multis

³² V. E. Artifoni, *La società del «popolo» di Asti fra circolazione istituzionale e strategie familiari*, in «Quaderni storici», 51 (1982), pp. 1027-1053, p. 1037: «il “popolo” si pone come punta avanzata di un ragionare “politico” nei confronti del governo comunale, e come portatore di un atteggiamento di sistemazione delle preponderanze in precise articolazioni istituzionali».

³³ V. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*» cit.

³⁴ Su Giberto Della Gente ed il suo rapporto con i *populares* parmensi v. F. Bernini, *La prima signoria in Parma. Giberto da Gente*, in «Aurea Parma», 25 (1941), pp. 132-143 e 178-184, e le analisi di R. Greci, *Salimbene e la politica parmense in Salimbeniana*, Atti del Convegno per il VII centenario di fra Salimbene (Parma, 1987-1989), Bologna 1991, pp. 117-132; si veda poi J. Koenig, *Il «popolo» dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna 1986, pp. 298-306.

³⁵ L'azione di Giovanni Barisello è datata al 1266, anno nel quale il *Chronicon Parmense* menziona per la prima volta un capitano dei Crociati; Salimbene narra estesamente i fatti legati a Giovanni (Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, pp. 538-542), tuttavia non dà indicazioni cronologiche precise e nel suo racconto sembrano riuniti in un'unica sequenza eventi diversi (i dissensi circa Oberto Pelavicino, la pace tra le *partes* cittadine, i tumulti di strada, l'assedio contro Colorno occupata dagli *amici* del marchese) che nel *Chronicon* (pp. 22-25) sono distribuiti lungo il periodo 1263-1266.

³⁶ Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, p. 542. Altro beneficio concesso a Giovanni Barisello fu il

annis duravit»³⁷; nel 1266, comunque, capitano dei Crociati fu Baldo di Froa: da questo personaggio l'autore del *Chronicon* fa partire la serie dei "capitani del popolo" parmensi³⁸. L'esperienza di Giovanni Barisello alla testa della Società pare, in realtà, essersi esaurita rapidamente: lo stesso Salimbene scrive che Manfredo da Sassuolo, podestà nel 1268-69, ordinò al sarto di Capoponte «ut intenderet factis suis et domui sue»³⁹. La rivitalizzazione della compagine si deve a Carlo d'Angiò⁴⁰: Salimbene rinvia genericamente a un momento successivo all'allontanamento del Barisello, sappiamo però che già nel 1268 Carlo aveva insediato in città un "capitano" forestiero, il pistoiese Corrado Montemagno⁴¹. Il cronista francescano, inoltre, si premura di puntualizzare che la nuova *Societas Cruxatorum* aveva assunto tale intitolazione per volontà dell'Angioino e non per il ricordo della croce che il Barisello aveva brandito durante i tumulti antighibellini: l'autore del *Chronicon*, però, non sembra avvertire fratture⁴².

Un elemento qualificante l'iniziativa del Barisello era stato il giuramento imposto ai nobili ghibellini: si trattava di aderire alla *pars ecclesie* cittadina per sfuggire all'esilio⁴³; con la Società dei Crociati, invece, per evitare una rap-

matrimonio con una donna del nobile lignaggio dei Cornazzano, a suggellarne anche socialmente l'ingresso nell'*élite* cittadina.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Chronicon Parmense* cit., pp. 25-26: nel 1267 Giacomo della Porta è indicato come «secundus capitaneus populi»; tra 1267 e 1268 gli succedono Aldighiero della Senaza, Andrea da Marano ed Andrea Azzoni, anch'essi parmigiani.

³⁹ Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, p. 542: «Precepit ergo dominus Manfredinus ut Iohannes Barixellus intenderet factis suis et domui sue et dimitteret istam societatem et istam pompam quam facere videbatur, quia volebat regere Parmam suo consilio, cum Parmensium esset potestas. Qui humiliter obedivit, et eadem die vadens ad stationem suam accepit acum et repe et, videntibus Parmensibus, cepit suere vestimenta, quasi diceret illud verbum Iacob, quod habetur Gen. XXX: *Iustum est ut aliquando provideam etiam domui mee*. Et Eccli. XVIII: *Cum consumaverit homo, tunc incipiet, et cum quieverit, tunc operabitur*. Pater predicti potestatis fuit notus meus, et mater mea devota, et uxor similiter. Verumtamen Parmenses semper dilexerunt Iohannem Barixellum, et ipse semper habuit locum et fuit reputatus in Parma».

⁴⁰ V. *ivi*, p. 543.

⁴¹ *Chronicon Parmense* cit., p. 26: «Item eodem tempore [1268] dominus Conradus de Montemagno de Pistorio, datus a domino rege Karolo, fuit capitaneus foresterius civitatis Parme et fuit per totum annum».

⁴² V. Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, p. 543. In realtà l'intitolazione *Societas Croxatorum* è presente già nei provvedimenti del 1266 conservatisi tra le *Adjectiones a Statuti 1255* cit., pp. 471-472. La sottolineatura delle differenze tra l'iniziativa di Giovanni Barisello e l'evoluzione della Società dei Crociati promossa da Carlo d'Angiò credo corrisponda al giudizio che Salimbene s'era fatto della persona del sarto di Capoponte: di Barisello Salimbene loda l'umiltà con la quale il sarto accettò l'allontanamento dagli affari del comune (e per Salimbene, imbevuto d'ideali aristocratici, l'umiltà doveva essere il tratto caratteristico del buon popolare all'interno dell'ordine sociale); della nuova *Societas Cruxatorum* il frate pone invece in luce, come si vedrà di seguito, l'atteggiamento aggressivo.

⁴³ Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, pp. 540-541: «Igitur Iohannes Barixellus, cum iret per Parmam facendo iurare suspectos, pervenit ad domum domini Rolandi Guidonis Bovis, qui habitabat in Capite Pontis iuxta ecclesiam Sancti Gervasii. Et vocans eum de domo dixit ei quod incontinenti sine mora aliqua iuraret partem Ecclesie, si vellet sospes evadere, alioquin de Parma recederet. Erat autem ex parte imperii predictus miles dominus Rolandinus Guidonis Bovis et multas potestarias ab imperatore receperat; et videns tantam multitudinem congregatam et talia exigentem et talia minitantem, fecit quod dicit Sapiens in Prover. XXII: *Callidus videt malum et abscon-*

presaglia violentissima divenne necessario associarsi al sodalizio guelfo-popolare *oppure* adottare una condotta estremamente pacifica. Nel descrivere i Crociati, infatti, Salimbene li paragona ad api: esseri minori, industriosi (in un certo senso i *populares* della natura), ma capaci di feroci reazioni gregarie con gli estranei⁴⁴. L'adesione alla *Societas* diveniva quindi discriminante per valutare le conseguenze di una condotta.

Salimbene ci dice che la Società dei Crociati entrava in azione quando un membro era aggredito da non iscritti all'associazione: la reazione consisteva nel guasto della casa del nemico. Se confrontiamo questa descrizione coi dati del *Chronicon Parmense*, abbiamo attestazioni di simili azioni dal 1269 e reiteratamente nel periodo 1278-1282: il podestà in questi anni agiva «com populo universo»⁴⁵. Contemporaneamente furono emanate norme in favore dei popolari, attestate nella raccolta statutaria del comune per gli anni 1273-1282⁴⁶ e nel *Chronicon* a partire dal 1279⁴⁷. Sempre il *Chronicon*, però, rileva nel 1284 l'«*inicium minoracionis status Societatis crusatorum*»⁴⁸; tale indebolimento appariva evidente in due circostanze: l'istituzione di una forza di sicurezza guidata dal podestà e deputata specificamente all'esecuzione dei guasti (attestata per la prima volta nel 1283) e la celebrazione, nel 1284, di un giuramento per la difesa e il mantenimento del buono stato del comune nel quale al capitano dei Crociati si associavano anche gli “Anziani del popolo”, i capitani delle società di porta e i rettori di arti e mestieri⁴⁹. Carlo d'Angiò aveva voluto che la *Societas Cruxatorum* raccogliesse ed egemonizzasse tutte le organizzazioni popolari della città, ora queste ritornavano ad esprimersi in forma più autonoma e politicamente incisiva⁵⁰. L'erezione di una milizia, detta dei Mille, deputata all'esecuzione dei guasti e posta al comando diretto

dit se. Et iterum Ys. XXXII: Erit vir sicut qui absconditur a vento et celat se a tempestate. Iuravit ergo dicens: “Ego iuro stare et obedire preceptis Romani pontificis et tenere partem Ecclesie toto tempore vite mee ad dedecus miserabilioris et magis merdiferose partis que sit sub omni celo”. Dicebat de parte sua, scilicet imperii, pro eo quod permittebant se viliter a talibus conculcari. Et dilexerunt eum Parmenses ecclesiastici ex hoc verbo, nec fuit ei reputata verecundia, si iuravit».

⁴⁴ Ivi, p. 543: «Et quicumque in Parma de ista societate non est, si offendit aliquem de societate iam dicta, defendunt se mutuo sicut apes, et statim currunt et diruunt domum eius *usque ad fundamentum in ea* et ita radicitus, quod nec lapillus reperitur in ea. Que est eis causa timoris ut, aut pacifice vivant, aut societatem ingrediantur ipsorum».

⁴⁵ *Chronicon Parmense* cit., p. 34.

⁴⁶ V. *Statuti 1266* cit., pp. 259-260: i *capitula* «in favorem parvorum popularium partis Ecclesiae» che ci sono pervenuti vertevano sulla tutela giudiziaria dei diritti reali.

⁴⁷ *Chronicon Parmense* cit., p. 36: «Item eodem anno [1279] dictus dominus potestas [Giacomo da Rodeglia da Reggio] com capitaneo populi et com capitaneo societatum et ancianis misteriorum et populo universo, com banderis levatis et tubis cucurerunt ad domos illorum de Putaleis et ipsas diruerunt et destruserunt in totum; et hoc occasione Peterçoli Restani calçolarii vicinie sancti Quintini, quem unus de Putaleis interfecerat. Et tunc statuta populi, facta in suum favorem contra nobiles et potentes offendentes illos de Societate, inceperunt fieri et servari».

⁴⁸ Ivi, p. 45.

⁴⁹ V. ivi, pp. 44-45.

⁵⁰ Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, p. 543: «Et volebat [Carlo d'Angiò] quod in ista societate [dei Crociati] omnes alie de Parma includerentur». Sui rapporti tra le diverse organizzazioni d'estrazione popolare v. E. Artifoni, *Corporazioni e società di «popolo»: un problema della politica comunale nel secolo XIII*, in «Quaderni storici», 74 (1990), pp. 387-404.

del podestà, rispecchiava la tendenza a una maggiore istituzionalizzazione in forme pubbliche della giustizia comunale. Tuttavia l'iscrizione ai Crociati rimase, e forse in modo ancor più forte, il presupposto per poter agire con pienezza di diritti all'interno della società politica cittadina: il *liber Cruxatorum* divenne infatti la matricola dei cittadini di pieno diritto, eleggibili ai consigli⁵¹. In negativo il numero dei *cives* veniva definito con la già ricordata emanazione di provvedimenti *contra magnates et potentes*. In questa forma erano anche stabiliti i limiti e l'estensione del diritto alla *vindicta-justitia*. Sebbene nella polemica politica la magnatizzazione fosse presentata come provvedimento conseguente all'attitudine dei nobili alla violenza, in realtà ad essere stigmatizzati non erano i comportamenti: piuttosto erano i *cives* l'oggetto di un'operazione di classificazione che nelle intenzioni avrebbe dovuto garantire gli assetti di potere favorevoli ai *populares*.

In sei anni, tra 1286 e 1292, il *liber Cruxatorum* fu falsificato due volte: in entrambi i casi risultarono coinvolti i "capitani del popolo" in carica, rispettivamente Guido Lovisini da Reggio e Bassano Aroldi da Lodi, in combutta con alcuni circoli cittadini. Nel 1286, infatti, il Lovisini aveva appoggiato anche alcune manovre tese alla cancellazione dei bandi *pro maleficio* e rimaste senza esito per la reazione delle organizzazioni popolari, che ritenevano che il "capitano" agisse «ad postulationem et instantiam bannitorum et amicorum suorum»⁵². L'Aroldi, invece, poté sottrarsi al giudizio di sindacato sul suo operato del 1292 grazie all'appoggio degli *amici domini episcopi*, cioè gli aderenti alla parte sanvitalesca, che ne protessero la fuga⁵³. Anche in questo secondo caso la falsificazione era nata come tentativo di superare un'esclusione: nel 1291, con accuratissime procedure di selezione, milletrecento cittadini – ma non i promotori delle falsificazioni, evidentemente – erano stati annoverati tra i Crociati⁵⁴. Si era trattato di un attento esame⁵⁵: una scrupolosità nel definire l'elenco dei partecipanti che si riscontra, e *contrario*, anche nelle procedure adottate per la distruzione del *liber* falsificato nel 1286, arso in una riunione del consiglio generale del comune; per la redazio-

⁵¹ I membri del consiglio generale del comune dovevano essere indicati da due elettori per ogni porta della città: «Et teneantur non eligere aliquem qui non sit scriptus in libro Societatis; et, si aliquem eligerent qui non esset scriptus in libro Societatis, vel aliquem electum dimitterent ex illis qui essent in libro Societatis, Potestas teneatur sacramento praeciso condemnare quemlibet ex electoribus in XXV. Libris parmen.; et, ut electores non habeant causam ignoranciae, habeant copiam ad suam voluntatem de libro in quo scripti sunt illi de Societate», in *Statuti 1266* cit., p. 49.

⁵² *Chronicon Parmense* cit., p. 51; la falsificazione del libro dei Crociati fu scoperta nel febbraio 1287, all'inizio del mandato del nuovo capitano, Baciacomare Baciacomari, succeduto al Lovisini, v. *ivi*, p. 52.

⁵³ V. *ivi*, p. 64.

⁵⁴ *Ivi*, p. 63: «Item eo anno [1291] quidam boni viri de populo parmensi fuerunt additi in libro Societatis cruxatorum, aprobati primo per tres mutas sapientum et postea per consilium credentie populi, et fuerunt mccc numero».

⁵⁵ Cfr. con le procedure previste per l'aggregazione di nuovi membri alla società di "popolo" in *Statuti 1316* cit., pp. 55-56. Simili cautele non sono esclusive del caso parmense: cfr., ad esempio, *Statuta et capitula societatis Sancti Georgii seu populi Chariensis*, I, 1, Torino 1936, p. 18.

ne dell'elenco emendato dei Crociati erano stati poi adottati accorgimenti che avrebbero dovuto prevenire altre interpolazioni⁵⁶. Il *liber* costituiva la *Societas*⁵⁷, la quale a sua volta definiva i modi di partecipazione alla cittadinanza. L'iscrizione ai Crociati determinava anche le forme di solidarietà socialmente e politicamente “utile”: è interessante notare che a promuovere le falsificazioni del *liber*, elenco di nominativi singoli, siano stati gruppi di tipo clientelare, gli *amici* dei banditi nel 1286, e una *pars* raccolta attorno ad una grande agnazione nobiliare come i Sanvitale. Si trattava di aggregazioni per le quali la tendenziale irredimibilità dei bandi – portato della polemica popolare – o l'emarginazione politica – a causa delle lotte che nel secondo Duecento opposero le più importanti famiglie parmensi – costituivano una grave menomazione. Questi gruppi, parentele e *amicitiae*, erano stati attori tradizionali della scena cittadina, ora subivano una discriminazione sia in campo politico, sia nel campo della *iustitia* e della *vindicta*: tentando, persino con la frode, d'inserirsi nella Società dei Crociati cercavano di trovare nuova legittimità alla loro azione, quasi a rifondare la parentela e l'*amicitia*⁵⁸.

I provvedimenti antimagnatizi assunti a Parma a partire dagli anni '70 del XIII secolo e rinnovati con ancor maggior vigore dal 1316 andarono a modulare le forme della solidarietà socio-politica cittadina⁵⁹. Da una parte era garantita la tutela dei *populares*, dall'altro lato erano individuati soggetti cui il tradizionale esercizio della difesa era ora sottratto. Consideriamo due norme statutarie che andavano ad incidere sullo svolgimento dei processi: ai membri del “popolo” era riconosciuta la possibilità di accusare i non aderenti semplicemente tramite un giuramento⁶⁰; al contrario, a quanti fos-

⁵⁶ *Chronicon Parmense* cit., p. 52: «*liber Societatis crucesignatorum, qui erat apud dominum capitaneum [Guido Lovisini], fuit combustus in generali consilio communis; et hoc ideo contigit quia multi in eo fuerunt reperti scripti indebite; et hoc fuit die veneris vij intrante februario [1287], et ob hoc fuit ordinatum quod unus alius liber de novo fieret ad exemplar illius qui erat ad sacristiam maioris ecclesie, et qui deberet roborari de cenabrio taliter quod nulus posset amplius addi; et ante combustionem dicti libri, factus fuit unus alius liber, in quo erant scripti filij illorum qui erant scripti in dicto libro, et illi qui esse debebant scripti in libro Societatis predictae, secundum reformationem consiliorum; qui omnes scripti fuerunt in dicto libro novo*».

⁵⁷ Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, p. 543: «*Et fecerunt Parmenses istam societatem, et appellatur societas Cruxatorum. Et regem Karolum litteris aureis in quaterni principio conscripserunt, ut societatis istius, que dicitur Crucesignatorum, capitaneus esset et primicerius, princeps et dux et comes et rex et magnificus triumphator*».

⁵⁸ Cfr. *Statuti 1266* cit., p. 49: «*si pater erit scriptus in libro Societatis, filius intelligatur et possit de consiliariis eligi*». Nel caso della Società di San Giorgio di Chieri si noti l'uso dell'espressione *parentella Societatis* per indicare la coesione e la solidarietà tra i soci: *Statuta et capitula* cit., I, 1, p. 32 e segg.

⁵⁹ V. G. Fasoli, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia*, in «*Rivista di Storia del Diritto italiano*», 12 (1939), pp. 86-133 e 240-309.

⁶⁰ *Chronicon Parmense* cit., p. 88: «*Item eodem anno [1304] unus illorum de la Porta acusat fuit ab uno scripto in libro Societatis ex forma statutorum loquencium circa potentes, et jurata fuit accusa; propter quod mille deputati ad talia guasta facienda, et magistri murorum et lignaminis iverunt com potestate et capitibus societatum et ançianis misteriorum ad guastum dictum dicti de Porta in terra de Casalibarbatò.*» Cfr. *Statuti 1316* cit., p. 233: il podestà e il “capitano” «*nec recipiant aliquam querimoniam de falso contra ipsum accusatorem, per quam accusetur falso proponere vel proposuisse, vel malo modo, accusationem de tali nobile vel potente*», e p. 238: «*quod iuramentum omnium et singulorum de populo sit plena probacio contra quemlibet magnatem vel potentem [...]*»

sero stati dichiarati *potentes* veniva vietato di assumere, come invece avveniva in precedenza, la tutela processuale degli interessi di amici e clienti. L'ampiezza della rete di solidarietà di un magnate veniva ridotta ai soli parenti più stretti⁶¹: non era questo il caso dei popolari e delle loro organizzazioni che, come fece il *collegium notariorum* nel 1294 (nella vicenda di Olmo) e nel 1316 (a sostegno dei Frezzoli), furono legittimate a compiere e a reclamare *vindicta*.

La magnatizzazione comportava l'esclusione dall'agone sociale e politico o quantomeno una forte limitazione nel parteciparvi. Tale limitazione gravava anche sulle forme di autotutela tradizionalmente adottate: l'azione dei soggetti definiti come *nobiles*, *magni* o *potentes* fu marchiata come mera espressione di pratiche e interessi privati. Anche l'istituzione della milizia dei *mille deputati ad guasta* che subentrò alle organizzazioni di "popolo" nell'accompagnare il podestà durante le azioni punitive, era espressione della volontà di opporre "pubblico" (considerato come sinonimo di "popolare") e "privato". Nella raccolta statutaria parmense del 1316 una norma esprime bene tale contrapposizione: a favore dei mille, o degli altri che con loro avevano effettuato il guasto contro un nobile bandito per aver offeso un popolare, era da presumere la legittima difesa, qualora essi avessero avuto una rissa coi parenti del magnate. Il carattere pubblico dell'azione dei mille andava così a stabilire un discrimine tra i membri della milizia e i nobili, cui era sottratto il diritto alla *inimicitia*⁶². Tale diritto, però, persisteva per chi magnate non era: le previsioni statutarie che facevano obbligo ai capitani della Società di favorire pacificazioni tra i popolari indicano che le inimicizie che si sviluppavano nel corpo sociale erano riconosciute come fatto legittimo, sebbene non auspicato⁶³. Legittimo, dunque, ma non per tutti.

si vero [l'offeso] dicere non poterit quia mortuus fuerit, plena probacio sit juramentum patris, filii, fratris vel nepotis vel alicujus plus attinentis occiso contra quemlibet potentem vel magnatem».

⁶¹ V. ivi, p. 244: «Capitulum quod [nullus] potens vel nobilis, marchio, comes, capitaneus vel vavassor, milex, filius militis, vel de progenie alicujus praedictorum possit facere aliquam accusam seu denonciacionem de aliquo civitatis vel episcopatus Parmae vel aliunde, nisi solum pro injuria seu offensione illata in personam talis accusatoris vel denonciatoris vel suorum, vel in res quas possidet». Offrire solidarietà giudiziaria consentiva ai personaggi eminenti della città di allargare le proprie reti clientelari: cfr. Vallerani, *Il sistema giudiziario* cit., p. 20.

⁶² *Statuti 1316* cit., p. 242: «Capitulum quod, si aliquis magnus, nobilis vel potens, bannitus vel bannendus pro offensionibus factis vel faciendis in aliquem de populo, habeat filios seu fratres seu patrem, et ipse pater vel aliquis de filiis seu fratribus ejusdem potentis banniti pervenerit ad aliquam rissam cum aliquo de mille, vel aliis qui fuerint cum mille euntibus ad vendictam sumendam vel processum faciendum contra nobiles, magnos et potentes offendentes illos de populo secundum formam Statutorum, et in dicta rissa ille de predictis mille, vel aliquis qui secum fuerit, offenderit seu eciam occiderit fratrem, patrem seu filium talis banniti, intelligatur quod ille de praedictis mille, et alii qui praedicta fecerint vel fecissent, ad suam defensionem fecerint, et nullam poenam inde paciantur».

⁶³ Ivi, p. 54: «Et, si aliqua discordia vel inimicitia esset vel oriretur inter populares dictae Societatis dictae civitatis vel episcopatus Parmae, a qua Deus avertat, illam sedabunt et tollent [i capitani della Società], et sedari et tolli procurabunt cum effectu, et facient quod rectores et officiales dicti Communis ipsos reducent ad pacem et concordiam, remotis odio et amore». V. in *Chronicon Parmense* cit., p. 84, la pacificazione condotta dal podestà e dal "capitano del popolo" nel 1303.

L'esclusione dalla società comunale è stata oggetto negli ultimi anni di approfondite riflessioni che hanno fruttato una revisione dei canoni di valutazione del fenomeno. Come ha mostrato Giuliano Milani, l'esclusione, più che provvedimento definitivo di espulsione, fu assunta come strategia per contrattare una progressiva reintegrazione nella società e nella politica cittadina, con il conseguente riconoscimento del regime comunale vigente⁶⁴. A Bologna ciò si ebbe con una gestione molto accorta, tecnicamente raffinata e perciò estremamente elastica delle liste dei banditi e dei confinati; con mezzi che appaiono assai meno progrediti una simile fluidità nel valutare e definire posizioni personali e di gruppi si ebbe pure a Parma dove, se anche la gestione dei bandi *pro maleficio* era stata oggetto di una complessa organizzazione documentaria fin dagli anni trenta del XIII secolo⁶⁵, la definizione e le forme di certificazione dei criteri di esclusione politica seguirono altre vie. Mentre gli elenchi nominativi dei Crociati avevano stabilito una distinzione in positivo all'interno del corpo della cittadinanza, alcune norme della raccolta statutaria del 1316 rivelano le modalità d'individuazione dei magnati. La qualità magnatizia, lungi dall'essere certificata in elenchi, era invece affidata per la sua determinazione alla pubblica fama, che doveva essere accertata dal podestà insieme al “capitano”, quando fosse stato d'uopo applicare le pene previste dai *capitula contra potentes*. Qualora, però, i due ufficiali non fossero stati concordi circa la condizione di un *civis*, la decisione era demandata a una commissione di cento popolari appositamente eletti: un simile dispositivo, pur lasciando spazio ad incertezze, risultava funzionale a una modulazione della pressione del comune popolare contro i magnati e a una valutazione secondo le necessità del caso e le contingenze⁶⁶. La magnatizzazione si rivelava foriera di maggiori opportunità politiche per il “popolo” e occasione di manovra e di negoziazione nel confronto con i *potentes* della città⁶⁷.

Conseguenza delle forme di esclusione o marginalizzazione dalla società politica comunale non fu solo l'espulsione dagli organismi di governo e dai consigli: altro aspetto era una sostanziale riduzione di diritti nel campo della giustizia, intesa nel suo duplice versante processuale e non. Partecipazione alle istanze della politica cittadina e possibilità di tutelare i propri interessi costituivano l'essenza della cittadinanza, per quanto tale capacità di parteci-

⁶⁴ V. G. Milani, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tre XII e XIV secolo*, Roma 2003.

⁶⁵ V. *Statuti 1255* cit., pp. 21-22, 48, 142-143, 307-308.

⁶⁶ *Statuti 1316* cit., pp. 231-232: «Et magnates et potentes esse intelligantur communi arbitrio Potestatis et Capitanei in talibus maleficiis [violenze commesse contro popolari]. Et, si Potestas et Capitaneus non essent concordantes in iudicando aliquos potentes vel magnates secundum formam arbitrii sibi dati, teneantur praecise habere consilium centum virorum ad hoc electorum ad istum iudicium faciendum. Si ipsi ambo Potestas et Capitaneus non erunt concordantes in tali iudicio faciendum, teneantur habere consilium praedictorum, quando et quociens fuerit opportunum; et si contigerit quod non concordarent ipsi domini, stetur majori parti ipsorum dominorum sapientum, et fiat partitum inter eos cum fabis et faxolis».

⁶⁷ Cfr. A. Zorzi, *Politica e giustizia a Firenze al tempo degli ordinamenti antimagnatizi*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario*, a cura di V. Arrighi, Firenze 1995, pp. 105-147.

pazione e tutela passasse per graduazioni che distinguevano ceti, classi d'età, sessi, gli abitanti della città da quelli delle campagne. Nel corso del primo Duecento gli sforzi dei gruppi popolari per emergere nel governo cittadino furono affiancati dall'individuazione delle giurisdizioni comunali come luogo possibile di concorrenza con le grandi casate di tradizione nobiliare per ciò che riguardava la tutela degli interessi. Nel caso parmense fu tra il terzo e il quarto decennio del secolo che rappresentanti del mondo produttivo ebbero posto nel consiglio comunale⁶⁸, mentre nel 1244 ci fu il primo tentativo d'insediare un "capitano del popolo"⁶⁹. A questi stessi anni Salimbene data un episodio relativo a Guido Pelavicino, detto Marchesopolo; costui avrebbe abbandonato Parma sdegnato che un qualsiasi popolare potesse citarlo di fronte al tribunale del comune per chiedergli ragione delle sue azioni: che dovevano essere vere e proprie sopercherie, se dobbiamo giudicare il Pelavicino dal contegno che mantenne nella sua residenza in Grecia; lì però egli aveva l'accortezza di evitare che le sue vittime potessero lamentarsi della sua condotta⁷⁰.

Dal secondo Duecento per i soggetti d'estrazione magnatizia l'egemonia popolare sul comune comportò una forte riduzione degli spazi disponibili per definire le strategie, giudiziarie e non, di tutela dei propri interessi. Osservando la terza silloge statutaria del comune parmense, quella che fu redatta a partire dal 1316, possiamo notare la scomparsa di tutte le norme sui *maleficia* e di natura processualistica che nella raccolta del 1255 avevano definito precisamente le modalità di conduzione dei conflitti e le relative limitazioni⁷¹: lasciata simile incombenza alla dottrina dei giurisperiti e alla consuetudine, nel 1316 l'attività degli organismi legisla-

⁶⁸ V. *Statuti 1255* cit., pp. 43-44.

⁶⁹ V. *Chronicon Parmense* cit., p. 13.

⁷⁰ Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, p. 547: «Porro Marchesópolis, postquam maritavit Mabilia filiam suam, transtulit se ad Grecos, quos persequebatur, cum habitaret in Romania, et impugnabat et capiebat et interfeciebat sicut David Phylisteos, de quo legitur, I Reg. XXVII: *Virum et mulierem non vivificabat David nec adducebat in Geth, dicens: Ne forte loquantur adversum nos: Hoc fecit David; et hoc erat decretum illius omnibus diebus quibus habitavit in regione Philistinorum*. Similiter cum Grecis Markesopolus faciebat. [...] Causa, autem, quare Markesopolus recessit a Parma, hec fuit, ut traditur. Cum esset nobilis et magnifici cordis, dedignabatur et egre ferebat quod quilibet popularis homo, burgensis atque ruralis, misso nuntio cum infula rubea trahebat eum ad Communis palatium, ubi eum poterat in iudicio convenire». Mabilia Pelavicino fu sposa di Azzone VII d'Este, rimasto vedovo della prima moglie nel 1233; il matrimonio avvenne prima che Salimbene entrasse nell'ordine francescano nel 1238: v. *ivi*, p. 545. In realtà il Pelavicino aveva partecipato alla quarta crociata con Bonifacio di Monferrato, risultando poi personaggio di rilievo tra i baroni latini di Grecia, v. A. Bon, *La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la principauté d'Achaïe (1205-1407)*, Paris 1969, I, pp. 55-56, e W. Haberstumpf, *Su alcuni problemi istituzionali, politici e prosopografici riguardanti il marchesato di Bondonitsa (secoli XIII-XV)*, in «Studi veneziani», 22 (1991), pp. 15-47: 15-22; non mi sembra però insignificante che Salimbene, sia pure erroneamente, associ alla situazione parmense degli anni trenta le ragioni che spinsero Marchesopolo oltremare: cfr. G. Ortalli, *Da Canossa a Tebe. Vicende di una famiglia feudale tra XII e XIII secolo*, Abano Terme 1983, pp. 20-22.

⁷¹ Purtroppo nella raccolta statutaria del 1266 manca il terzo libro che si presume fosse dedicato, come nelle collezioni del 1255 e del 1316, alla materia criminale.

tivi del comune in materia criminale si concentrava su aspetti politici, legati alla discriminazione penale dei magnati e alla punizione delle *offensiones contra populares*. Nel 1255 si trattava di definire i modi del confronto tra contendenti (configurazione istituzionale e competenze delle giurisdizioni attive in città, limiti delle pratiche vendicatorie ed extragiudiziarie, strumenti d’interazione tra queste ultime ed il processo) nonché l’oggetto possibile delle contese (classificazione di *iniuriae* e *maleficia*); nel 1316 l’opera di statuizione era indirizzata a definire chi fosse legittimato a provvedere alla propria difesa e di quanto ampie prerogative godesse. In una realtà nella quale *iustitia* indicava ancora uno spettro largo di metodi di soluzione delle dispute, giudiziari e non, e nella quale *vindicta* rivestiva un significato ambiguo, a indicare tanto la pena irrogata dal magistrato quanto la ritorsione del nemico privato, *nobiles et potentes* furono colpiti con norme che li sfavorivano in tribunale e che li escludevano dalla fruibilità di pratiche extragiudiziarie come quelle della vendetta. Era forse una nemesi: tradizionalmente i *milites* avevano avvocato a sé la conduzione e la titolarità delle pratiche vendicatorie⁷²; ora l’esclusione era ritorta loro contro e l’autotutela era ridotta a pratica criminosa, se attuata dai nobili e dai gruppi loro riconducibili⁷³.

4. In conclusione

Un episodio come quello del *collegium notariorum* parmense che vendica la morte di Giacomo Canonica nel 1294 è emblematico. Protagonista è un gruppo appartenente al “popolo”: una corporazione professionale, quella dei notai, che fu protagonista dell’elaborazione teorica e dell’esaltazione retorica del regime comunale popolare fondato sulla pace e sull’ordine pubblico⁷⁴. I notai parmensi ricorsero alla vendetta dimostrando di conoscerne precisamente le regole, di sapere agire secondo quei canoni. Seppero prepararsi all’azione violenta (la cattura dei malfattori e la successiva spedizione punitiva ad Olmo); seppero anche utilizzare consapevolmente le procedure previste dagli statuti per controllare, tramite il coinvolgimento del tribunale podestarile nel riscontro dell’identità degli assassini, gli sviluppi delle vendette in atto: ciò potrebbe apparire banale, considerata la formazione giuridica dei notai, eppure è espressivo del fatto che questi pratici del diritto, uomini di penna, non ebbero ripugnanza a servirsi dello strumento vendicatorio. I notai parmensi, ancora, seppero esprimersi attraverso i simboli della vendetta,

⁷² Cfr. Maire Vigueur, *Cavaliere e cittadini* cit., pp. 398-399. V. anche Guarisco, *Il conflitto* cit., pp. 172-178.

⁷³ V. A. Zorzi, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell’Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia* cit., pp. 13-34, p. 26: «la legislazione antimagnatizia [...] consentì proprio alle famiglie e alle organizzazioni di “popolo” di colpire avversari discriminati sul piano processuale e penale, e di compiere le proprie vendette».

⁷⁴ V. M. Giansante, *Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l’ideologia comunale*, Roma 1999.

riuscendo persino – e a taluno potrà sembrare audace – a fare del palazzo del comune il palcoscenico dal quale proclamare la propria richiesta di riparazione. Tali pratiche e tale linguaggio erano recepiti e compresi dalla società parmense tra fine Duecento e primo Trecento.

Un ulteriore episodio del *Chronicon Parmense* è indicativo. Nell'agosto del 1304 Giberto da Correggio, allora egemone in Parma, inviò un suo servitore, Zanardo, nel contado, a Segalara, dove si diceva che i Rossi, allontanatisi dalla città alcuni mesi prima, stessero approntando opere di fortificazione. Lungo la strada del ritorno l'uomo del Correggio fu ucciso da un membro della casata rubea che Zanardo aveva offeso tempo addietro; la ritorsione per l'omicidio si ebbe lo stesso giorno, le case dei Rossi in città furono incendiate da Baffolino Baffoli e da alcuni *de populo*⁷⁵. Questa memoria è importante ai fini del nostro discorso perché segnala che, pure in una situazione contrassegnata da fortissime contrapposizioni politiche, la vendetta conservava motivazioni e logiche distinte; nel tramandare l'uccisione di Zanardo il cronista dimostra di avere colto la specificità del fatto e certifica la capacità degli osservatori di sceverare tra *inimicitia* e altri tipi di relazioni ostili. Inoltre, anche nella vendetta susseguente alla morte del servitore del Correggio risultano coinvolti dei *populares*.

Oltre che dalla società parmense, la vendetta era recepita dalle istituzioni cittadine. L'interazione tra rituale vendicatorio e procedure giudiziarie rientrava nelle previsioni statutarie del comune e lungo il percorso delineato dalle norme procedette fino al suo compimento la vendetta dei notai nel 1294. La compenetrazione tra sistema processuale di gestione della conflittualità e metodi non processuali, la facoltà di trascorrere dal confronto diretto con l'avversario alla mediazione giudiziaria e viceversa costituivano il panorama della giustizia all'interno della città comunale. Su tale compenetrazione contavano i Frezzoli (e i notai che appoggiavano le loro richieste) quando nel 1316 domandarono al podestà di *facere vindictam*: il diniego loro opposto suscitò lo scandalo del "popolo" di Parma che avvertì nell'irrigidimento del magistrato una sovversione della *iustitia* concepibile solo come conseguenza di un disegno politico ostile.

Il "popolo" parmense non fu estraneo alle logiche e alla pratica della vendetta, né sembra avere accordato ad esse un tasso minore di legittimità, rispetto ad altre modalità di gestione della conflittualità privata. «L'educazione del cittadino nella società comunale italiana fu anche l'educazione alla vendetta»⁷⁶: ciò accadde perché attributo qualificante della cittadi-

⁷⁵ *Chronicon Parmense* cit., p. 91: «Item eodem tempore de mense augusti in festo sancti Dominici, cum diceretur Parme quod domini de Rubeis faciebant guarnimenta Segalarie, dominus Ghibertus de Corigia deffensor predictus missit illuc quemdam suum famulum, nomine Çanardum, ad siendum si erat verum de dictis guarnimentis; qui, com iviset et rediret, quidam bastardus dictorum de Rubeis, cui jam dictus Çanardus ofenderat, in via subtus Segalarie insidiatus est ei, et interfecit ipsum Çanardum, et sic interfectus aportatus fuit Parmam; et incontinenti ipsa die cursum fuit ad domos dictorum dominorum de Rubeis per Bafolinum de Bafolis et alios de populo Parme, et impositus fuit ignis in ipsas».

⁷⁶ Zorzi, *La cultura della vendetta* cit., p. 135.

nanza era, coi diritti di partecipazione politica, la possibilità di avere giustizia. In un sistema nel quale *iustitia* comprendeva anche le pratiche vendicatorie e *vindicta* insisteva sull'area semantica di “pena” i *populares* rivendicarono parità, poi attuarono una discriminazione attiva verso i *potentes*: all'esclusione dagli uffici politici del comune corrispose, sul piano della giustizia, la riduzione delle loro prerogative giudiziarie e la loro delegittimazione a tutelarsi con le pratiche della vendetta. Per la sua durezza la legislazione antimagnatizia parmense è stata definita «la più severa e la più iniqua in Italia»⁷⁷: i lupi feroci, per utilizzare l'immagine con la quale la retorica popolare dei notai di Bologna indicò i grandi, non avevano di fronte a sé mansueti agnelli, ma piuttosto api che – Salimbene l'aveva osservato con sagacia – erano pronte a difendersi pugnacemente⁷⁸.

⁷⁷ Fasoli, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia* cit., p. 106.

⁷⁸ V. M. Giansante, *I lupi e gli agnelli. Ideologia e storia di una metafora*, in «Nuova Rivista storica», 83 (1999), pp. 215-224.

Appendice

1.

I notai vendicano Giacomo Canonica

«Item eo anno [1294] de mense martij quidam nomine Jacobus de Canonica de vicinia sancti Johannis fuit interfectus in terra de Ulmo episcopatus Parme a quibusdam de dicta terra de Ulmo, qui dicebantur esse eius amici, et qui ipsum sepelierunt in uno suo campo in dicta terra; et stetit sepultus, antequam sciretur, per viginti octo dies, et tandem venit in publicum. Et tunc collegium notariorum civitatis Parme, de quorum collegio dictus dominus Jacobus erat, volens scire veritatem qualiter mortuus fuerat et a quibus, misserunt ançianum com centum notariis ad dictam terram de Ulmo, et ceperunt duo ex malefactoribus, quos duxerunt Parmam in forciam communis; quorum unus propterea apensus fuit per gulam, et alius, quia non manifestavit per aliqua tormenta, condempnatus fuit carcere perpetuo. Et notarij invenerunt corpus in campo, ubi sepultus fuerat, et duci fecerunt Parmam, et sepeliri fecerunt ad monasterium sancti Johannis honorifice; et plures alij baniti propterea fuerunt. Et iterum notarij predicti redierunt Ulmum, et domos et albores, vineas et omnia bona banitorum ipsa occasione destruserunt, et palatium vetus communis stetit clausum donec dicta vindicta per omnia facta fuit et dicti notarij sunt reversi».

Chronicon Parmense ab anno 1038 usque ad annum 1479, a cura di G. Bonazzi, Città di Castello 1902 (RIS² IX, IX), p. 66.

2.

La morte di Matteo Baratti

«Eodem tempore [1316] quidam de Baratis Nigris de Sorbulo nomine Matheus cum quibusdam aliis qui dicebant ire ad standum cum illis de Tolarolo, et qui Matheus interfecerat quemdam civem Parme de Frezolis, jamdiu erat, et ob hoc fuerat banitus, captus fuit et ductus in forciam potestatis [Nicolò Malaspina] et communis Parme. Amici vero interfecti congregaverunt collegium notariorum, quia notarius erat, et petierunt a potestate ut vindictam inde faceret. Potestas vero ad instanciam de magnatis, dicens se non de jure inde facere posse, vindictam recusavit. Unde propterea, populus illud omnino volens, quodam die dominico decimo octobris, post prandium, cucurrit ad rumorem, clamando “Populus, populus” et “Justitia, justitia”; et sic undique per totam civitatem homines cum armis traserunt ad plateam. Amici vero dicti jamdiu interfecti, et maxime quidam eius filius cucurerunt ad carceres communis, et ipsas per forciam ruperunt et intraverunt, et dictum dominum Matheum Baratium et quemdam eius famulum interfecerunt; alij vero carcerati omnes afugerunt. Potestas vero cum familia sua fuit in

maximo periculo et non exierunt palacium. Magnates cum soldatis traserunt se in plateam ecclesie maioris, dicentes se velle venire contra populum, qui non volebant illos venire in plateam communis; et populus contra ipsos magnates ire volebant, clamando omnes “Moriantur, moriantur”. Capitaneus vero populi sapienter et viriliter, plus verbis quam factis, gratia Dei, sedavit rumorem, ita quod omnes ad propria reddierunt. Quidam vero ex soldatis equitibus percussi fuerunt, qui volebant venire ad plateam, sed populus neminem ad equum volebant.

In quello tempo il potestà, poi che in sua vergogna havevon fatto e revocata la sua sentenza, disi se non volere stare in regimento; onde il comune non volendo restare senza potestà et maxime ad instantiam quorundam ex magnatibus, in concilio generali dederunt arbitrium dicto potestati super predictis cognoscendis et puniendis, et fecerunt eum generalem capitaneum guerre, et donaverunt sibi ducentos florinos auri ultra salarium suum, et sic remansit et rexit. Et sequenti die capi fecit unum ex illis de Frezolis et quemdam alium magistrum manarie ex popularibus, et, contra Deum et justitiam, eos appendi per gulam fecit; et filium supradicti interfecti et multos alios de populo requiri fecit et bannivit et condempnavit. Similiter et dominus capitaneus populi quemdam, quem dixit accepisse vixillum populi de domo capitanei et sonasse campanam populi contra eius voluntatem, appendi per gulam fecit. Quibus de causis vigor populi, qui vigere incipiebat, multum indredezatus et refregeratus fuit, sed in pace omnia populus substinuit, ne graviora feret».

Chronicon Parmense ab anno 1038 usque ad annum 1479, a cura di G. Bonazzi, Città di Castello 1902 (RIS² IX, IX), p. 149.

